

## CAPITOLATO TECNICO

## INDICE

ARTICOLO 1 PREMESSA .....	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
ARTICOLO 4 CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE.....	5
ARTICOLO 5 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	6
ARTICOLO 6 RECESSO E CESSAZIONE.....	9
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI .....	9
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE DEI CONSUMI e FATTURAZIONE UNICA .....	12
ARTICOLO 9 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA .....	13
ARTICOLO 10 RIFERIMENTI DEL FORNITORE.....	14
ARTICOLO 11 VERIFICHE ISPETTIVE .....	15
ARTICOLO 12 RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE.....	20
ARTICOLO 13 FLUSSO DATAMART .....	21
ARTICOLO 14 SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 12 - ITALIA.....	21
ARTICOLO 15 VOLTURE .....	21

## ARTICOLO 1

### PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
  - a. **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.;
  - b. **Amministrazione/i Contraente/i**: la/e Amministrazione/i Pubblica/Pubbliche che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
  - c. **Categoria d'Uso**: l'elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Ai fini della presente Convenzione fa fede la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale;
  - d. **Consumo Stimato (o Consumo Stimato del Contratto)**: è il quantitativo complessivo presunto della fornitura, espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura;
  - e. **Contratto/i attuativo/i**: Contratto/i di fornitura stipulato/i dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura generati sul Portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
  - f. **Data di Attivazione della Fornitura (o Data di Attivazione)**: data effettiva di inizio erogazione di gas naturale;
  - g. **Distributore Locale o Distributore**: il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
  - h. **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale ai clienti finali, risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n./nn. 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 e/o 9 e/o 10 e/o 11 e/o 12 della presente procedura di gara e che, conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa prevista;
  - i. **Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi**: fornitura di gas naturale dalla durata di 12 mesi continuativi durante la quale il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 12 mesi di cui all'art. 7, comma 1 delle presenti Condizioni di fornitura – varia mensilmente;
  - j. **Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi**: fornitura di gas naturale dalla durata di 24 mesi continuativi durante la quale il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 24 mesi di cui all'art. 7, comma 1 delle presenti Condizioni di fornitura – varia mensilmente;

- k. Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- l. Gruppo di Misura:** la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas naturale e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
- m. Lotto:** il lotto Italia e il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare la fornitura di gas naturale a Prezzo Variabile a 12 o a 24 mesi:
- Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
- Lotto 2: Provincia di Milano
- Lotto 3: Lombardia esclusa la provincia di Milano
- Lotto 4: Veneto, Trentino-Alto Adige
- Lotto 5: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia
- Lotto 6: Toscana, Umbria, Marche
- Lotto 7: Lazio
- Lotto 8: Abruzzo, Molise
- Lotto 9: Campania
- Lotto 10: Puglia, Basilicata
- Lotto 11: Calabria, Sicilia
- Lotto 12: Italia.
- n. Luogo di Fornitura:** ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura;
- o. Ordine Diretto d'Acquisto o Ordinativo (ODA):** il documento generato mediante il Portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- p. Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard:** il PCS di riferimento del presente Capitolato pari a 38,1 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;
- q. Prezzo Variabile:** il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Capitolato;
- r. Punto di Consegna (PdC):** il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
- s. Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;
- t. Cabina di Regolazione e Misura (REMI) o City gate:** è il punto fisico di congiunzione tra le reti ovvero l'uscita della rete di trasporto nazionale e l'entrata della rete di

distribuzione locale;

- u. **Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi) o di 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- v. **Rete di Distribuzione:** Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
- w. **Rete di Trasporto Nazionale (RTN):** rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- x. **Reti:** Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
- y. **smc:** standard metro cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni "fisiche" standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar (pressione atmosferica standard) ed alla temperatura di 15°C;
- z. **TISG:** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 229/2012/R/gas e s.m.i. "*Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)*";
- aa.α: valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi dal 1° novembre al 31 marzo) e i volumi di gas consumati nell'anno solare.

### ARTICOLO 3

#### OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura continuativa di gas naturale a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi per il periodo di cui al successivo articolo 5, presso i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Il gas naturale fornito dovrà essere composto da gas costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i..
3. Il gas naturale erogato dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni sono validi a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti al successivo articolo 5 del presente Capitolato.

### ARTICOLO 4

#### CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE

1. Il Consumo Stimato di gas naturale per ciascun PdC/PdR è indicato nell'Ordinativo di

Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente.

2. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati.

## ARTICOLO 5

### ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione dei PdC/PdR unitamente alla più recente quantità stimata disponibile dei consumi degli ultimi 12 mesi continuativi per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi o dei consumi degli ultimi 24 mesi continuativi per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, relativi ai predetti PdC/PdR, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 – *Elenco delle utenze* o all'Allegato 2 “*Nuovi allacci*” (obbligatori all'ODA).
3. La durata della fornitura di ciascun Ordinativo di Fornitura è di 12 mesi continuativi per la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi e di 24 mesi continuativi per la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo.  
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la durata della fornitura per i soli PdC/PdR che sono stati attivati nel primo trimestre dell'anno “n” sarà valida fino al 31 marzo dell'anno “n+1” per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e fino al 31 marzo dell'anno “n+2” per le Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi.
4. L'attivazione della fornitura avviene nei tempi e con le modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.
5. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco delle utenze* o nell'Allegato 2 “*Nuovi allacci*”, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare l'Ordinativo di Fornitura a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a) giunga correttamente compilato secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 – *Elenco delle utenze* o Allegato 2 “*Nuovi allacci*”,

- b) i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura siano ubicati sulle Reti situate all'interno del Lotto aggiudicato al Fornitore e nel caso del Lotto 2 (Provincia di Milano) le cabine REMI rientrino nell'elenco di cui all'*allegato – "Elenco Punti di Riconsegna (PdR) Lotto 2 Provincia di Milano"*.
- c) Limitatamente ai PdC (c.d. diretti) situati nella regione Lombardia, gli stessi dovranno essere ritenuti afferenti al Lotto 2 o al Lotto 3 sulla base della loro collocazione geografica (indirizzo ubicazione fisica del PdC).
7. I PdC (c.d. *diretti*) e le utenze prive di Categoria d'Uso o con Categoria d'Uso diverse da quelle indicate nel successivo art. 7, ai fini della presente Convenzione, vengono considerati, per valori di  $\alpha \geq 60\%$ , appartenenti alla Categoria d'Uso Termica e, per valori di  $\alpha < 60\%$ , appartenenti alla Categoria d'Uso Non Termica.
8. È facoltà del Fornitore non procedere all'attivazione della/e fornitura/e presente/i nell'Ordinativo, qualora siano assenti o non correttamente compilati i campi obbligatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la Categoria d'Uso;
  - la data di Attivazione della fornitura;
  - l'identificativo PdC/PdR.
9. Nel caso si verifichi la circostanza di cui al precedente punto, il Fornitore deve darne comunicazione all'Amministrazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ODA, motivando le ragioni del rifiuto dell'attivazione della fornitura ed assistendo l'Amministrazione, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura e/o dell'eventuale integrazione.
10. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di Fornitura, s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell'eventuale integrazione.
11. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali e nella Convenzione, il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, **salvo diversa data concordata tra le parti**. Nel caso il suddetto termine coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di gas naturale per le utenze che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente il primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione per ogni giorno di ritardo. Il Fornitore s'impegna a pianificare

l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

12. Il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza di ciascun singolo Lotto della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
13. Ai fini dell'attivazione della fornitura, l'Amministrazione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, delega il Fornitore a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione (ivi compresi quelli per svincolo, disdetta o recesso dal precedente Fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell'Amministrazione, per tutta la durata della fornitura.
14. Ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti dalla presente Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale. Pertanto, qualora l'Amministrazione indichi nell'Ordinativo di Fornitura una Categoria d'Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria d'Uso indicata dal Distributore Locale. Il Fornitore ne darà comunque evidenza all'Amministrazione assistendola, ove possibile, nel cambio di Categoria d'Uso. Il cluster di consumo invece è riferito al singolo PdC/PdR e non alla somma dei consumi stimati degli stessi.
15. Le previsioni contenute nei commi 8, 9, e 14, del presente articolo integrano quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali.
16. Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di gas naturale compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..
17. La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi, è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra non è consentito.
18. È inoltre obbligatorio rendere disponibili forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:
  - 27.500.000 smc per il Lotto 1;
  - 37.500.000 smc per il Lotto 2;
  - 36.250.000 smc per il Lotto 3;
  - 38.750.000 smc per il Lotto 4;
  - 25.000.000 smc per il Lotto 5;
  - 16.250.000 smc per il Lotto 6;



- 32.500.000 smc per il Lotto 7;
- 10.750.000 smc per il Lotto 8;
- 15.000.000 smc per il Lotto 9;
- 16.750.000 smc per il Lotto 10;
- 11.250.000 smc per il Lotto 11;
- 10.000.000 smc per il Lotto 12;

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante. Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Variabile a 24 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) tale situazione.

19. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo dei quantitativi di cui al precedente comma 18, che rimangono pertanto fermi al 25% del massimale iniziale per le Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi.
20. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 18 e 19, nel solo caso di Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per le quali non sia esaurito il relativo quantitativo pari al 25% del massimale iniziale, per il Fornitore sarà possibile accettare un ultimo Ordinativo che concorra al superamento del suddetto quantitativo a condizione che il quantitativo complessivo non risulti comunque superiore al 26% del massimale iniziale del lotto. Resta inteso che, successivamente all'accettazione di quest'ultimo Ordinativo e a prescindere dal raggiungimento o meno del quantitativo complessivo del 26% del massimale iniziale, non sarà più possibile per il Fornitore accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi.

## ARTICOLO 6

### RECESSO E CESSAZIONE

1. L'Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 7

### CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e 24 mesi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sulla base di:

#### 1.1 Prezzo Variabile per i Lotti da 1 a 11 dato dalla somma:

- a) dell'elemento  $PSV_{DA,m}$  - di seguito descritto;
- b) degli spread offerti ( $D_{VAR,i}$ ) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:
  - Categoria d'Uso:
    - Termica (C1, C3, C5, T2);
    - Non Termica (C2, C4, T1 e Autotrazione);con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.
  - Cluster di consumo:
    - consumo annuo PdR  $\leq 200.000$  smc;
    - consumo annuo PdR  $> 200.000$  smc.

1.2 **Prezzo Variabile per il Lotto 12 Italia** dato dalla somma:

- a) dell'elemento  $PSV_{DA,m}$  - di seguito descritto;
  - b) dello spread offerto ( $D_{L12-VAR}$ ) espresso in Eurocent/smc unico per categoria d'uso e cluster di consumo.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:
- a) il servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
  - b) il servizio di distribuzione e i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
  - c) le componenti tariffarie:
    - $S_D$  di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i.;
  - d) i corrispettivi unitari variabili:
    - $CRV^{FG}$  di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
    - $CRV^I$  di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
    - $CRV^{OS}$  di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
    - $CRV^{BL}$  di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
    - $CRV^{ST}$  di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
    - $CRV^{CS}$  di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
  - e) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
    - $GS_T, RE_T$ , di cui alla deliberazione n. n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
    - $UG_{3T}$  di cui alla deliberazione n. n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
  - f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;

- g) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- h) i costi di cui al successivo art. 12.

**Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.**

- 4. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.
- 5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all'Amministrazione.
- 6. Il corrispettivo unitario per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e 24 mesi, di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2, espresso in Eurocent/smc sarà definito mensilmente come di seguito:

- **Per i Lotti da 1 a 11:**

$$P_{VAR,i,m} = PSV_{DA,m} + D_{VAR,i}$$

dove:

- $P_{VAR,i,m}$ : prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese m-esimo, differenziato per ciascuna combinazione  $i$ -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $PSV_{DA,m}$ : espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, *"pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren."* così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS. Mensilmente il  $PSV_{DA}$  individuato come indicato sopra, sarà trasformato in Eurocent/smc applicando il PCS riportato alla lett o) al precedente art. 2).
- $D_{VAR,i}$ : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore e differenziato per ciascuna combinazione  $i$ -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

- **Per il Lotto 12 Italia:**

$$P_{VAR,m} = PSV_{DA,m} + DL12-VAR$$

dove:

- **P<sub>VAR,m</sub>**: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese m-esimo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- **PSV<sub>DA,m</sub>**: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, *"pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren."* così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS. Mensilmente il PSV<sub>DA</sub> individuato come indicato sopra, sarà trasformato in Eurocent/smc applicando il PCS riportato alla lett o) al precedente art. 2).
- **D<sub>L12-VAR</sub>**: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per il Lotto 12 Italia **unico per tutte le Categorie d'Uso e Cluster di consumo**.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

7. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
  - a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
  - b) rapporto ( $\alpha$ ) tra volumi invernali e volumi annuali diverso da quello stimato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura.
8. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara relativo al cluster dichiarato nell'Ordinativo di Fornitura.
9. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto in sede di gara per il cluster di effettiva pertinenza.

## ARTICOLO 8

### FATTURAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE UNICA

1. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti e di ogni altro elemento costituente la fattura.
2. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta

dell'Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).

3. Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, all'interno del documento di fatturazione.
5. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della presente Convenzione, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) all'attivazione della Convenzione o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. Il Fornitore, pertanto, può ottemperare a tale obbligo rendendo disponibile o il servizio di reportistica o quello di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica.

## **ARTICOLO 9**

### **GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 delle Condizioni Generali e all'art. 10 commi 11, 12 e 13 dello Schema di Convenzione, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip S.p.A. ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare

l'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.

5. L'Amministrazione si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L'Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del Distributore Locale/Gestore di rete.
6. L'Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, ivi inclusa la Categoria d'Uso, recapiti e referenti dell'Amministrazione, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.
8. Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

## **ARTICOLO 10**

### **RIFERIMENTI DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e fino al termine di tutti i contratti attuativi, deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relativo alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - richieste di informazioni circa la Convenzione;
  - ricezione dello/gli Ordinativo/i di Fornitura;
  - richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
  - richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
  - richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
2. In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione, il Fornitore, oltre al numero telefonico di cui al precedente comma, il Fornitore deve comunicare un indirizzo e-mail dedicato alla Convenzione in oggetto. Gli orari di ricezione delle saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17.30. *[In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti in anticipo o posticipo].*
3. Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un referente della Convenzione dotato di un numero telefonico ed indirizzo e-mail. La disponibilità del referente sarà indicata dal Fornitore a partire dalla data di attivazione della Convenzione.

## ARTICOLO 11

### VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - apposite verifiche ispettive.
2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali e sono pari a: Euro 13.900,00 per il Lotto 1; Euro 7.500,00 per il Lotto 2; Euro 15.400,00 per il Lotto 3; Euro 15.800,00 per il Lotto 4; Euro 14.650,00 per il Lotto 5; Euro 13.900,00 per il Lotto 6; Euro 12.050,00 per il Lotto 7; Euro 9.400,00 per il Lotto 8; Euro 8.650,00 per il Lotto 9; Euro 9.000,00 per il Lotto 10; Euro 10.550,00 per il Lotto 11; Euro 750,00 per il Lotto 12;
3. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
4. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
5. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di attivazione della fornitura	Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso <u>entro le ore 24:00 del 15 del mese</u> , ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso <u>dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.</u>	Art. 5 del Capitolato Tecnico e Art. 8 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la data di attivazione della fornitura e la data di attivazione della fornitura prevista in Convenzione	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore e documentazione attestante la data effettiva di attivazione della fornitura proveniente dal Fornitore (ad esempio prima fattura emessa)	<p><b>Conforme:</b> corrispondenza tra la data di attivazione della fornitura confermata dal fornitore e la data di attivazione della fornitura prevista</p> <p><b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra la data di attivazione della fornitura confermata dal fornitore e la data di attivazione della fornitura prevista</p>



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.2) Verifica Quantità ordinata	Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto <i>nell'Allegato 1- Elenco delle utenze o Allegato 2 - Nuovi Allacci</i> . Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta di attivazione.	Art. 7 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine ed il quantitativo totale richiesto <i>nell'Allegato 1- Elenco delle utenze o Allegato 2 - Nuovi Allacci</i> .	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed <i>Allegato 1 – Elenco delle utenze o Allegato 2 - Nuovi Allacci</i> .	<b>Conforme:</b> corrispondenza tra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto <i>nell'Allegato 1- Elenco delle utenze</i> .  <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto <i>nell'Allegato 1- Elenco delle utenze</i> .

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
<b>C - Qualità dei servizi integrativi di gestione</b>	C.1) Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza del corrispettivo eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'articolo 7 del Capitolato Tecnico.	Art. 7 del Capitolato Tecnico e Art. 11 dello Schema di Convenzione	Confronto del Prezzo eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	<b>Conforme:</b> corrispondenza tra il prezzo previsto in Convenzione e quello applicato in fattura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra il prezzo previsto in Convenzione e quello applicato in fattura.
<b>C - Qualità dei servizi integrativi di gestione</b>	C.2) Comunicazione di scadenza dei contratti attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, <u>tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura</u> , anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Art. 7, comma 3 dello Schema di Convenzione	Verifica invio della comunicazione di scadenza del Contratto entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	<b>Conforme:</b> invio della comunicazione entro la tempistica prevista. <b>Non conformità grave:</b> mancato invio o invio della comunicazione fuori la tempistica prevista.

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
<b>C - Qualità dei servizi integrativi di gestione</b>	C.3) Riferimento alla Convenzione in oggetto	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 8 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione	Fattura emessa dal Fornitore	<b>Conforme:</b> presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione <b>Non conformità grave:</b> Assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione.
<b>C - Qualità dei servizi integrativi di gestione</b>	C.4) Riferimento al tipo di fornitura acquistata: Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi (PV12) o a Prezzo Variabile a 24 mesi (PV24)	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento al tipo di fornitura acquistata a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi	Art. 8 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento al tipo di Prodotto: Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi	Fattura emessa dal Fornitore	<b>Conforme:</b> presenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato. <b>Non conformità grave:</b> assenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato

## ARTICOLO 12

### RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE

1. La richiesta di nuovi allacci alla Rete avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura e di un apposito allegato all'ordinativo di fornitura dedicato ai nuovi allacci *"Allegato 2 – Nuovi allacci"*.
2. Le forniture *consequenti* ai nuovi allacci alla Rete sono a Prezzo Variabile con una durata di 12 mesi o di 24 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
3. Per ogni richiesta di nuovo allaccio, gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione della potenza richiesta (kW) unitamente alla miglior stima del consumo di 12 mesi per le forniture a prezzo Variabile a 12 mesi o del consumo di 24 mesi per le forniture a prezzo variabile a 24 mesi, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 (obbligatorio all'ODA) – *Nuovi allacci*.
4. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda.
5. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
6. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione a adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo ai nuovi allacci, s'intenderà risolto di diritto.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'avvio dell'alimentazione del PdC/PdR è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di allaccio al fornitore dell'edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell'avvenuto passaggio di consegna all'Amministrazione.
8. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 2, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
9. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre, l'Amministrazione è tenuta a versare al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuovo allaccio pari a Euro 26,48.

## **ARTICOLO 13**

### **FLUSSO DATAMART**

1. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati nell'Allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni".

## **ARTICOLO 14**

### **SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 12 - ITALIA**

1. Su richiesta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall'Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PdC/PdR, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato *.xml* o *.txt*. All'attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l'interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell'avvenuto caricamento dei tracciati concordati.
2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s'impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all'attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato (persona fisica), all'accettazione dell'ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di cui al precedente art. 10.

## **ARTICOLO 15**

### **VOLTURE**

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Consegna/Riconsegna (PdC/PdR) da volturare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 - *Volture*.
5. La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa Convenzione e dello stesso Lotto.
6. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza

da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.

7. La richiesta di voltura non azzerà i mesi di fornitura già erogati. Pertanto, a seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto indicato nell'ODA originario, sia in termini di tipologia che di durata della fornitura.
8. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.
9. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura. Si precisa che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere al Fornitore alcun contributo per la gestione amministrativa della pratica di richiesta di voltura.